



Commissione AQ del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare- Verbale della seduta del 06/03/2024

La Commissione AQ del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare si riunisce, in presenza il giorno 06 Marzo 2024 alle ore 15.00, per trattare i seguenti Ordini del Giorno:

- 1) Aggiornamento del regolamento didattico
- 2) Aggiornamento del regolamento della prova finale

Sono presenti:

Prof. Vincenzo Franzitta (Coordinatore CCS), Prof. Antonio Piacentino, prof. Valerio Lo Brano, prof. Domenico Curto (segretario CCS)

Sono assenti giustificati:

Maura Russo (Rappresentante studenti), dott.ssa Pasqualina Carlino, prof. Massimo Morale

Sono assenti:

--

1) Aggiornamento del regolamento didattico

Premessa: secondo l'art. 24 "**Aggiornamento e modifica del regolamento**" del vigente Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, *"Il Consiglio di Corso di Studio assicura la eventuale periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, particolarmente per le parti relative agli Allegati."*

Tenuto conto che nell'A.A. 2023/2024 il manifesto del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare è stato aggiornato, introducendo un terzo curriculum nell'offerta formativa, si rende, pertanto, necessario procedere con l'**aggiornamento del regolamento didattico del corso di studi**.

Nei giorni antecedenti alla presente riunione, la commissione AQ ha lavorato sulla bozza del nuovo regolamento. Di seguito si illustrano le variazioni puntuali che sono state applicate all'attuale regolamento didattico.

Articolo 1

Si sostituisce il riferimento al

- *Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3972/2014 del 11/11/2014)*

con il vigente

- *Regolamento Didattico di Ateneo (Decreto Rettorale n. 10099/2023, pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 207729 del 18.12.2023)*

Si modifica la frase:

- *La struttura didattica competente è il DEIM, che afferisce alla Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo*

Con

- *La struttura didattica competente è il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo*

Articolo 2

Si modifica il comma a):

- a) *per Scuola, la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo;*

con la nuova definizione:

- a) *per Dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo;*

Nel comma b) si corregge l'errore di battiture *D.M. 23* con *DM 22*

Si aggiungono i nuovi comma c) e d)

- c) *per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;*
- d) *per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;*

L'ex comma c)

c)per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3972/2014 dell'11.11.2014

diventa comma e) con le seguenti variazioni:

e)per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 22 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 10099/2023 del 18.12.2023;

Si aggiunge il comma g)

g)per Consiglio di Corso di Studi (CCS) l'organo che gestisce le attività del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare;

Si aggiunge il comma o)

o)per insegnamento, l'attività formativa organizzata nella forma di didattica frontale (lezione, esercitazione, attività di laboratorio e di campo) affidata, a diverso titolo, ad un Docente (Professore, Ricercatore, Professore incaricato stabilizzato, docente a contratto ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010) e riferito ad un Settore Scientifico Disciplinare;

Si aggiunge il comma p)

p)per corso integrato, un insegnamento articolato in moduli didattici ciascuno dei quali è riferito ad un solo Settore Scientifico Disciplinare;

Si aggiunge il comma q)

q)per modulo didattico, l'articolazione minima di una qualsiasi attività formativa, prevista nei manifesti dei Corsi di Studio dell'Ateneo, articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio e di campo;

Si aggiunge il comma s)

s)per Piano, il Piano di Studi individuale dello studente, ossia il Manifesto, con le variazioni che possono intercorrere durante la carriera, al quale lo studente aderisce all'atto dell'immatricolazione o comunque all'ingresso nel Corso di Laurea Magistrale.

Articolo 3

Si aggiunge la frase:

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare è un Corso di Laurea Universitario di II livello appartenente alla Classe LM-30 "Ingegneria Energetica e Nucleare", prevista nell'ordinamento del DM 270/2004.

Si modifica il paragrafo:

A partire dall'A.A. 2015-16 il corso di Studi della Laurea Magistrale offrirà due curricula: uno denominato Energetico, il secondo denominato Nucleare.

Con il nuovo paragrafo:

A partire dall'A.A. 2023-24 il corso di Studi della Laurea Magistrale offre tre curricula:

- *Industrial Energy Systems*
- *Green Energies*
- *Sustainable Energies*

Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire i 120 CFU previsti secondo il Manifesto dell'Offerta Formativa dell'Ateneo di Palermo. Il Corso di Laurea è organizzato su due anni e alla fine del percorso di studi si consegue la Laurea Magistrale e si ottiene la qualifica di Dottore Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare.

Si sostituisce l'intera parte descrittiva dei contenuti del corso di studi:

“Il 1° anno è caratterizzato da un insieme di discipline comuni in cui [...]. Un eventuale PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE dovrà essere sottoposto all'attenzione del CCLM all'inizio di ciascun anno accademico. Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento sono riassunti nell'Allegato 1 del presente regolamento.”

Con quanto di seguito riportato.

Nel primo anno, i tre curricula condividono una parte degli insegnamenti, volti a fornire una formazione di base sulla progettazione di impianti energetici, tecnica del freddo e risvolti economici dell'uso dell'energia. Nel secondo anno, lo studente approfondirà la gestione delle banche dati su parametri rilevanti alla gestione dell'energia.

I tre curricula presentano degli insegnamenti caratterizzati su specifici aspetti. Nel dettaglio, il curriculum Industrial Energy Systems si focalizza sulle analisi fluidodinamiche, approfondimenti sugli impianti nucleari a fissione di ultima generazione, la gestione degli impianti a combustione e conseguenti impatti ambientali.

Nel curriculum Green Energies si esaminano le filiere di produzione da fonti di energia rinnovabile, in particolare solare, eolico, mareomotrice, geotermia e biomassa.

Il curriculum Sustainable Energies analizza le applicazioni energetiche sul confort degli spazi interni, le prestazioni dell'involucro edilizio sui consumi energetici e le implicazioni ambientali dovuti all'uso di specifiche tecnologie.

I tre curricula presentano 12 CFU di insegnamenti vincolati al Gruppo di attività formative Opzionali, che approfondiscono le tematiche di gestione degli impianti nucleari a fissione e fusione, protezione da sorgenti nucleari, ecodesign dei processi tecnologici, ottimizzazione delle centrali termiche e frigorifere, modellazioni avanzate di sistemi energetici.

Sono previsti, inoltre, 12 CFU a scelta libera dello studente, che potrà personalizzare la propria formazione, scegliendo gli insegnamenti da un apposito elenco di insegnamenti suggeriti dal CCS.

Così come deciso in seduta del senato accademico del 28/06/2017, lo studente potrà chiedere l'inserimento di insegnamenti a scelta diversi da quelli previsti dal CCS, con adeguata motivazione relativa alla coerenza con il progetto formativo, previo nulla osta del Coordinatore del proprio CCS e del coordinatore del CCS che eroga l'attività didattica selezionata. Si rimanda all'art. 8 del presente regolamento.

All'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre il 31 ottobre, lo studente può sottoporre al CCS un Piano di studio individuale, il cui vaglio sarà effettuato, di norma, dal CCS entro il 30 novembre successivo.

In Allegato 1 è riportata l'Offerta Formativa e successivamente, per ciascun insegnamento previsto, gli specifici obiettivi formativi. L'Offerta Formativa è, inoltre, consultabile alla specifica pagina del sito UNIPA.

In Allegato 2 è riportato l'elenco degli insegnamenti suggeriti dal CCS ai fini della selezione degli insegnamenti a scelta dello studente.

Articolo 4

Si modifica il paragrafo:

L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare è ad accesso libero. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare occorre avere conseguito una Laurea nella Classe L-9 ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99), ovvero una classe ritenuta affine dal CCLM, ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dal Regolamento didattico di Ateneo.

Con il nuovo paragrafo:

Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso libero. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, nella Classe L-9, o L-7 ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99), ovvero una classe ritenuta affine dal CCLM, ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dal Regolamento didattico di Ateneo, insieme ad una preparazione personale adeguata.

Si aggiunge il paragrafo:

I requisiti suddetti per l'accesso al corso devono essere posseduti prima dell'iscrizione al corso. Gli studenti, che non posseggono i requisiti di cui sopra, possono acquisirli iscrivendosi, a norma del Regolamento Didattico di Ateneo, a corsi singoli.

Si aggiunge il paragrafo:

Fa parte dei requisiti di ammissione una adeguata conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2. Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, il soddisfacimento della conoscenza della lingua "Inglese", richiesta in fase di accesso al CdLM, si ottiene:

- 1. con un giudizio di idoneità espresso a fronte di specifiche competenze acquisite e che conducano al riconoscimento di una certificazione almeno B2 da enti certificatori accreditati;*
- 2. a seguito di parere favorevole da conseguirsi attraverso test curati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).*

Articolo 5

Si modifica l'articolo da:

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico, che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola, prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.

Nella nuova versione:

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il trenta settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso di Laurea Magistrale sono indicate nel Calendario didattico, che viene approvato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento, sulla base delle delibere del

Senato Accademico e dei relativi decreti rettorali, prima dell'inizio dell'anno accademico. Il Calendario è pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio.

Articolo 6

Si aggiorna il riferimento al regolamento didattico di Ateneo, ex DR 3972/2014 con DR 10099/2023.

Si aggiunge il paragrafo:

Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche, anche con strumenti multimediali e in teledidattica, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Articolo 7

Si sostituisce il paragrafo:

Il conseguimento e l'accreditamento dei CFU previsti per le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004 è regolamentato dalle norme in Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Con il nuovo articolo 7:

Per quanto attiene alle "Altre Attività ex Art. 10", il CCS promuove il soddisfacimento dei CFU richiesti dall'Ordinamento Didattico mediante "Tirocini professionalizzanti" da svolgersi presso Aziende accreditate presso l'Ateneo di Palermo, secondo quanto determinato dal Regolamento di Ateneo per i Tirocini.

In aggiunta, l'assolvimento dei CFU può essere conseguito mediante la partecipazione a Seminari o Conferenze organizzate dal Dipartimento, da Corsi di Laurea dell'Ateneo, da Associazioni studentesche, da Istituzioni e Organizzazioni Scientifiche, da Società e/o da tutti gli altri Stakeholder del CdLM che siano accreditati dal CCS. Il consiglio di Corso di Laurea Magistrale si esprimerà caso per caso circa la congruità delle suddette attività con gli obiettivi del CdLM, esprimendo il numero di CFU da riconoscere, agli studenti che faranno richiesta di riconoscimento crediti.

L'esito delle verifiche finali sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo", cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.

Si rimanda all'Allegato 3 per l'accreditamento delle attività formative integrative.

Articolo 8

Si semplifica il paragrafo:

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le materie del secondo semestre. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

Con il nuovo paragrafo:

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire entro le scadenze previste nel Calendario Didattico di Ateneo.

Si sostituisce il riferimento alla delibera del Senato Accademico del 16.12.2014 con la delibera del Senato Accademico del 28.06.2017, che sancisce:

"Che ogni corso di studio, per ciascun anno accademico di riferimento del Manifesto della coorte, in linea con i propri obiettivi formativi, stabilisca un ventaglio di insegnamenti compresi tra quelli inseriti nell'offerta formativa erogata dall'Ateneo, fra i quali gli studenti potranno scegliere per completare i crediti previsti nel proprio piano di studi. Con adeguata motivazione relativa alla coerenza col progetto formativo, lo studente potrà chiedere l'inserimento di insegnamenti a scelta diversi da quelli previsti, previo nulla osta del Coordinatore del proprio CdS e del Coordinatore del CdS che eroga la didattica relativa a quell'insegnamento. Nel caso in cui lo studente non inserisca una disciplina a scelta entro i termini previsti, la segreteria didattica del CdS informerà il Coordinatore per l'inserimento d'ufficio di una disciplina fra quelle dell'elenco deliberato dal Consiglio. Resta ferma la possibilità da parte dello studente in corso di modificare l'insegnamento a scelta nelle finestre temporali previste dal calendario didattico."

Si aggiunge, pertanto, il riferimento:

Il ventaglio di tali insegnamenti a scelta per il CdS è riportato nell'Allegato 2.

In riferimento agli insegnamenti svolti all'estero, si modifica il paragrafo:

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio, che delibera sulla richiesta dello studente.

Con il nuovo paragrafo:

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al Consiglio di Corso di Studio (o al suo membro componente delegato), che delibera sulla richiesta dello studente, convalidando il progetto formativo ("Learning Agreement"), concordato con l'istituzione ospitante.

Si aggiunge la seguente parte:

Il progetto formativo conterrà la lista degli insegnamenti, che verranno riconosciuti al termine del programma, i CFU relativi e l'indicazione degli insegnamenti stranieri dai quali saranno tradotti i voti dei corrispondenti insegnamenti del piano di studi dello studente. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il riconoscimento del periodo di studio effettuato è deliberato dal CCS (o dal suo membro componente delegato) sulla base di idonea documentazione comprovante le caratteristiche degli insegnamenti superati (numero di ECTS, voto conseguito nella scala di Grades ECTS). A tal proposito, la scala di conversione utilizzata sarà la seguente:

GRADE ECTS	A	B	C	D	E
VOTO IN TRENTESIMI	30	28	25	21	18

Le tipologie del riconoscimento possono anche riguardare le attività per la preparazione della prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, che, in questo caso, prevede l'individuazione di un correlatore straniero.

Il completamento dell'attività formativa comprende anche altre attività formative e le attività di tirocinio che sono espressamente definite nel precedente Art. 7.

Articolo 9

Si sostituisce il paragrafo

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente [...].

Con il nuovo paragrafo:

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Regolamento di Didattico di Ateneo, il CCS riconosce come CFU il conseguimento di conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente ai sensi della normativa vigente [...].

Articolo 10

Si sostituisce "propedeuticità" con "propedeuticità formali"

Articolo 11

Si sostituisce il paragrafo:

Il Consiglio di Corso di Studio, [...] verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, avvalendosi delle informazioni risultanti a tal riguardo dal rapporto di riesame e, se necessario, provvede alla riformulazione dei crediti da assegnare alle diverse attività formative.

Con il nuovo paragrafo:

Il Consiglio di Corso di Studio, [...] verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, avvalendosi delle informazioni e indicazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e della Commissione Gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio, nonché dei documenti di riesame del CdS.

Articolo 12

Si modifica il paragrafo:

Le modalità di verifica del profitto degli studenti, anche a tempo parziale, in lingua italiana e/o inglese, prevedono, secondo quanto anche riportato nelle specifiche schede di trasparenza:

Con il nuovo paragrafo:

Per ciascun anno accademico, le sessioni di esame sono stabilite in conformità a quanto previsto dal Calendario Didattico. In aggiunta a quanto stabilito dall'art.25 Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità di verifica del profitto degli studenti, anche a tempo parziale prevedono, secondo quanto riportato nelle specifiche schede di trasparenza dei vari insegnamenti:

Si modifica il paragrafo:

•per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati: una prova finale scritta e/o orale valutata collegialmente dai docenti titolari; la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui moduli;

Con il nuovo paragrafo, in accordo al regolamento didattico di Ateneo

•per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati: una prova finale scritta e/o orale valutata collegialmente dai docenti titolari, anche a seguito di prove in itinere e colloqui intermedi;

Si aggiunge inoltre il paragrafo:

La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

Si modifica il paragrafo:

Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

Con il paragrafo:

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode (l'attribuzione della lode è comunque subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice).

Si modifica la frase: *"Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi"* con la frase *"Nel caso di prove scritte, è consentita allo studente per tutta la durata delle stesse la possibilità di ritirarsi"*.

Alla frase *"Nel caso di comportamenti mirati a falsare l'andamento della prova scritta, il docente del corso ha facoltà di annullare la prova di singoli studenti responsabili o annullare la prova in toto"*, si aggiunge *"e di adire, se è il caso, idonee misure disciplinari"*.

Si sostituisce la frase:

La prenotazione e verbalizzazione delle prove avviene con procedura telematica.

Con il nuovo paragrafo:

La prenotazione all'esame e la verbalizzazione della valutazione, con l'indicazione degli argomenti oggetto dell'esame, avvengono con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo.

Articolo 13

Si sostituisce la frase:

Nell'Allegato 3 sono riportati i docenti afferenti al CCLM in Ingegneria Energetica e Nucleare.

Con il paragrafo:

Nell'Allegato 4 è riportata la tabella con i nominativi dei docenti afferenti al CdS, con la specifica se questi sono anche i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS.

Articolo 14

Si sostituisce "refluenze" con "implicazioni".

Articolo 15

Si aggiunge all'inizio il paragrafo:

Gli studenti che optano per l'iscrizione a tempo parziale (art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo) possono fare riferimento per l'organizzazione delle proprie attività formative alla sequenza dei semestri previsti in Manifesto.

Articolo 16

All'inizio si aggiunge:

Ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo

Si rimuovere il paragrafo:

"Al fine di permettere l'acquisizione da parte dello studente dei CFU maturati durante la preparazione dell'elaborato finale facendo ricorso ad un programma di mobilità internazionale, i CFU previsti per la prova finale sono ripartiti secondo le seguenti categorie di attività formative:

a) 14/15 per lo svolgimento della ricerca e studi preparatori;

b) 1/15 per la prova finale

La suddetta ripartizione potrà essere applicata esclusivamente nei casi in cui il lavoro previsto dalla categoria a) sia svolto in una sede straniera e a seguito di un programma di mobilità debitamente documentato, per la convalida, da apposito "Transcript of records o attestazione equipollente.

Si aggiunge, invece, quanto di seguito riportato:

La realizzazione del lavoro di tesi dallo studente è svolta sotto la guida di un Professore o di un Ricercatore, con funzioni di relatore. Il Consiglio del Corso di Studi può assegnare come relatore allo studente anche un docente a contratto.

La scelta dell'argomento da parte dello studente sarà contestuale alla presentazione della domanda di Laurea Magistrale attraverso le procedure previste.

La lista di potenziali argomenti è formulata sulla base di tematiche proposte dai Docenti del CdS. Tali tematiche sono rese disponibili sul sito UNIPA del Corso di Laurea Magistrale.

Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio. La commissione giudicatrice comprende tra sette e nove componenti tra Professori e Ricercatori, oltre gli eventuali membri designati da altre istituzioni, ove previsto.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione per la prova finale di un Corso di Laurea Magistrale, in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui sono correlatori o relatori, anche professori ed esperti esterni in soprannumero rispetto ai componenti della Commissione.

Articolo 17

Nessuna variazione

Articolo 18

Alla fine, si aggiunge (Classe LM-30)

Articolo 19

L'articolo si modifica da:

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo).

Con il seguente:

Secondo l'art. 32 comma 2 del Regolamento di Ateneo, la Direzione Generale rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (Diploma Supplement).

Articolo 20

Si sostituisce il riferimento alla "Scuola" con il riferimento al "Dipartimento".

Si aggiunge la seguente parte:

a) Proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;

b) Divulgazione delle politiche di qualità di ateneo nei confronti degli studenti;

c) Monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture;

d) Redazione di una Relazione Annuale, da trasmettere al Nucleo di Valutazione ed al Presidio di Qualità di Ateneo, contenente:

- *Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;*

Articolo 21

Si modifica la frase:

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR)

Con la frase

La Commissione ha il compito di elaborare la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e, con cadenza almeno quinquennale, il Rapporto di Riesame Ciclico (RCR)

Articolo 22

Si aggiunge: *“svolte anche tramite la raccolta dell’opinione degli studenti e dei docenti sulla didattica”*

Articolo 23

Si modifica l’articolo da: *“In Allegato 4 sono riportati i nominativi dei Docenti tutor, inseriti anche nella Scheda SUA-CdS.”*

Nel nuovo articolo: *“In Allegato 5 sono riportati i nominativi dei Docenti selezionati come tutor, come riportato nella Scheda SUA-CdS.”*

Articolo 24

Si modifica il paragrafo:

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno accademico, segnatamente per le parti relative agli allegati.

Nel nuovo paragrafo:

Il Consiglio di Corso di Studio assicura l’eventuale periodica revisione del presente Regolamento, se necessario, entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno accademico, in particolare per le parti relative agli Allegati.

Si modifica il paragrafo:

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

Con il nuovo paragrafo:

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico - Settore Strategia, Programmazione e Management della Didattica entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

Articolo 25

Si modifica l'articolo da: *"I riferimenti del CCLM sono riportati nell'allegato 5, oltre che sul portale dello stesso CCLM."*

Il nuovo articolo diventa: *"I riferimenti e l'organigramma del CdS sono riportati nell'Allegato 6 e nella specifica sezione del sito web del Corso di Studio."*

Il nuovo regolamento del CdS si compone di sei allegati, aventi il seguente contenuto:

- Allegato 1 - Offerta Formativa E Specifici Obiettivi Formativi
- Allegato 2 - Elenco degli insegnamenti a scelta ai sensi della delibera del senato accademico N. 07 del 28.06.2017
- Allegato 3 - Accreditamento delle Attività Formative Integrative
- Allegato 4 - Docenti strutturati afferenti Al CCS
- Allegato 5 - Nominativi dei docenti tutor nella scheda SUA-CDS
- Allegato 6 - Riferimenti ed organigramma del CDS

Tali documenti si allegano al presente verbale.

La commissione AQ, dopo aver pienamente condiviso e discusso le modifiche apportate al vigente regolamento didattico, approva la sua versione finale, che viene trasmessa al consiglio di corso di laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare per la sua approvazione e successiva trasmissione agli organi competenti dell'Ateneo.

2) Aggiornamento del regolamento della prova finale

Tenuto conto che l'attuale regolamento della prova finale fa riferimento alla ex struttura della "Scuola Politecnica", ormai sostituita dal Dipartimento di Ingegneria, e vista la recente emissione del regolamento didattico di Ateneo, la commissione AQ ha redatto l'aggiornamento del regolamento della prova finale per il conseguimento del titolo di dottore Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare.

Di seguito si riportano le puntuali modifiche che sono state apportate al vigente regolamento.

Si modifica la premessa:

VISTI

- il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo;
- le "Linee Guida per la Redazione del Regolamento per lo svolgimento della Prova Finale dei Corsi di Laurea Magistrale", emanate dal S.A. nella seduta del 6 novembre 2012;
- le "Linee Guida" concordate dai Presidenti dei CCS incardinati nella Facoltà di Ingegneria nella riunione del 19 Dicembre 2012;

•le deleghe ai Presidenti di CCS deliberate in più occasioni dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria in materia di nomina delle Commissioni di Laurea e argomenti connessi,

con la nuova premessa:

VISTI

•il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo, ai sensi del DM del 22 ottobre 2004, n. 270, emanato con DR n. 10099/2023 del 18.12.2023;

•il D.R. n. 1810/2018 sulle "Determinazioni per lo Svolgimento della Prova Finale ex Delibera S.A. n.10 del 17.04.2018";

•le "Linee Guida per la Redazione del Regolamento per lo svolgimento della Prova Finale dei Corsi di Laurea Magistrale", emanate dal S.A. nella seduta del 6 novembre 2012;

Articolo 1

Si aggiunge all'inizio:

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea Magistrale deve sostenere una prova finale.

Si modifica il paragrafo:

La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare consiste nella presentazione di una Tesi, [...], e nella discussione di tale Tesi sulla base di quesiti posti dai membri della Commissione, in sede di presentazione.

Con il paragrafo:

La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare consiste nella presentazione di una Tesi, [...], e nella discussione di tale Tesi sulla base di quesiti posti dai membri della Commissione, riunita in seduta pubblica.

Si modifica il paragrafo:

Le prove finali di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare si tengono all'interno delle sessioni che il Consiglio della Scuola Politecnica stabilisce all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale (di norma tre sessioni: estiva tra Giugno e Luglio, autunnale tra Settembre e Ottobre e straordinaria tra Febbraio e Marzo, con un solo appello per sessione).

Con il nuovo paragrafo:

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, stabilisce i periodi di svolgimento per almeno tre sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

1) Estiva (giugno/luglio)

2) Autunnale (settembre/ottobre)

3) Straordinaria (febbraio/marzo)

Si modifica il paragrafo:

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale stabilisce e rende note mediante pubblicazione sulla pagina web del CCS le date esatte e la sede per lo svolgimento delle prove.

con la nuova versione

Il Coordinatore, di concerto con il consiglio di Corso di Laurea Magistrale, stabilisce e rende note mediante pubblicazione sulla pagina web del CCS, e/o altri canali di comunicazione social ufficiali del Corso di Studi, le date esatte e la sede per lo svolgimento delle prove. Secondo quanto previsto dal calendario didattico, sarà pubblicata, inoltre, la lista degli adempimenti e delle relative scadenze, ossia:

- *Caricamento del long abstract sul portale studenti*
- *Validazione del long abstract da parte dei docenti relatori*
- *Ratifica del voto base di laurea*
- *Consegna dell'elaborato finale di tesi a mezzo e-mail.*

Si modifica la frase:

almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione prevista

con la frase

almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione prevista o comunque, ove differenti, secondo le tempiste stabilite dal Senato Accademico,

Si modifica la frase

[...] CFU assegnati alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova stessa.

Con la frase

[...] CFU assegnati alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto del superamento della prova stessa.

Articolo 2

Si sostituisce "Presidente" con "Coordinatore"

Articolo 3

Si modifica la frase:

L'elaborato può anche consistere in un prodotto multimediale e può essere redatto in Italiano o in Inglese.

Con la frase

L'elaborato finale può anche essere integrato da un prodotto multimediale. Entrambi possono essere redatti in Italiano o in Inglese.

Si aggiunge la precisazione:

L'elaborato dovrà essere scritto in carattere "Times New Roman", 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro, e 3,5 cm dal bordo sinistro.

Si modifica il paragrafo:

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno e dottorandi, che assume la funzione di correlatore, nell'attività connessa alla preparazione dell'elaborato finale.

Con il paragrafo:

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altri professori, ricercatori, professori a contratto o esperto esterno e dottorandi, che assumono la funzione di correlatore, nell'attività connessa alla preparazione dell'elaborato finale.

Si modifica il paragrafo:

[...] il Presidente del CCS provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento, di riferimento e lo studente.

Con il paragrafo:

[...] il Presidente del CCS provvede alla sua sostituzione, di concerto con lo studente.

Articolo 4

Si modifica il paragrafo:

Le Commissioni giudicatrici [...] sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio e sono composte da nove componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Con il paragrafo:

Le Commissioni giudicatrici [...] sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio e sono composte da sette a nove componenti effettivi tra Professori, Ricercatori, oltre gli eventuali membri designati da altre istituzioni, ove previsto.

Si modifica il paragrafo:

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto al Presidente del CCS le motivazioni della loro assenza, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Con il paragrafo:

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare tempestivamente, e di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, al Presidente del CCS le motivazioni della loro assenza, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Si modifica il paragrafo:

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

Con il paragrafo:

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati a cui hanno contribuito, i correlatori in soprannumero rispetto ai componenti della Commissione.

Articolo 5

Si modifica la parte iniziale dell'articolo:

La votazione di base, o iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene come segue [...] la Commissione dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 11 voti.

Nella seguente forma:

La votazione di base, o iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso il numero di CFU assegnati all'insegnamento. Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati (nel numeratore e nel denominatore) anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi. Per il calcolo della votazione iniziale, la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi. Nel calcolo della votazione iniziale, può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti, in funzione del numero di lode conseguite dallo studente, e nella misura di 0,5 punti per ogni lode.

La votazione iniziale risultante dai suddetti conteggi verrà arrotondata all'intero più vicino (102,50 pari a 103, 102,49 pari a 102).

Ai fini della determina del voto di Laurea, la Commissione dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 11 voti.

Si sostituisce "Scuola" con "Dipartimento"

Si modifica la frase:

La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

Con la frase:

La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale risultante, priva dei punti aggiuntivi, non sia inferiore a 102/110.

Si modifica la frase:

La menzione può essere richiesta solo per i Laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore a 105/110.

Con la frase:

La menzione può essere richiesta solo per i Laureandi la cui votazione iniziale risultante, priva dei punti aggiuntivi, non sia inferiore a 105/110.

Si modifica il paragrafo:

La richiesta di menzione, congiuntamente a tre copie della Tesi di Laurea Magistrale, dovrà essere inoltrata dal relatore al Presidente del Consiglio di Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta di Laurea.

Il Presidente incaricherà una commissione costituita da tre docenti, esperti della tematica, di formulare ciascuno il proprio giudizio sulla Tesi e, congiuntamente, la eventuale proposta motivata di menzione. La proposta di menzione può essere formulata anche sulla base di un giudizio complessivo positivo "a maggioranza".

Con il nuovo paragrafo;

La richiesta di menzione dovrà essere inoltrata dal relatore al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta di Laurea.

Il Coordinatore incaricherà una commissione costituita da tre docenti, esperti della tematica, di formulare collegialmente l'eventuale proposta motivata di menzione.

Articolo 6

Non sono presenti variazioni.

Articolo 7

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2023/2024.

La commissione AQ, dopo aver pienamente condiviso e discusso le modifiche apportate al vigente regolamento della prova finale per il conseguimento del titolo di dottore magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, approva la sua versione finale, che viene trasmessa al consiglio di corso di laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare per la sua approvazione e successiva trasmissione agli organi competenti dell'Ateneo.

Palermo, 06/03/2024

Il Coordinatore del CCLM

Prof. Vincenzo Franzitta

